

COMUNICATO STAMPA

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE.

Roma, 30 marzo 2021 - In attuazione dell'articolo 62-*quater* "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo" del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), come novellato dall'articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) è stata adottata apposita determinazione con cui sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della istanza per l'istituzione e gestione dei depositi per la commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione; le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati; le ulteriori disposizioni concernenti la prestazione della cauzione; le disposizioni per la vendita a distanza dei suindicati prodotti, nonché le disposizioni transitorie sia per i titolari di deposito che per i rappresentanti fiscali, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014.